



## COMUNE DI MOGLIA

Provincia di Mantova

✉ 46024 Piazza Matteotti n°2 – ☎0376/511411- fax: 0376-511423  
Cod. Fiscale: 00261470207 – Part.IVA: 00216270207

**NUMERO DI SETTORE 35 Data 19/02/2020**  
**SETTORE : Area Tecnica**

**Oggetto :**

INDIRIZZI IN MATERIA DI DETERMINAZIONI DELLE SANZIONI PER L'EMISSIONE DI SANATORIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2006, N. 380

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che l'art. 37, comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2006, n. 380 e s.m.i. prevede la possibilità di rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria per gli interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, qualora gli stessi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda;

Dato atto che l'ottenimento del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma non superiore a €. 5.164,00 e non inferiore a €. 516,00, stabilita dal Responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del Territorio e conseguente alla realizzazione dell'intervento in assenza o in difformità dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività;

Tenuto conto che anche nell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie è necessario applicare i principi di imparzialità e buon andamento dell'agire amministrativo;

Rilevato che risulta di conseguenza indispensabile stabilire criteri equi ed univoci per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 37, comma 4 del D.P.R. 380/2001;

Ritenuto che l'applicazione di una sanzione proporzionale all'aumento del valore venale determinato dall'Agenzia del Territorio risponde ai suddetti criteri di equità ed univocità dell'azione amministrativa, e che sia pertanto necessario stabilire aliquote per l'applicazione delle sanzioni, che mettano in diretta proporzione l'ammontare dell'aumento del valore venale e l'ammontare della sanzione stessa;

Richiamata la propria Determinazione n. 28 del 17.01.2012 relativa al medesimo oggetto e ritenuto di aggiornarne i contenuti, ai fini di una più puntuale adesione alle modifiche normative che hanno nel tempo interessato il menzionato D.P.R. 6 giugno 2006, n. 380;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 16/12/2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17/12/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 è stato differito al 31/03/2020;

**Visto il decreto del Sindaco prot. 12085 del 31/12/2019 di nomina dei Responsabili di Servizio dal fino al 31/12/2020;**

Ritenuta la propria competenza a disporre in merito;

Tutto ciò premesso,

#### DETERMINA

1. al fine di consentire un corretto criterio di applicazione delle sanzioni ed una più agevole applicazione della normativa in sede istruttoria, di applicare le seguenti aliquote per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni previste dall'art. 37, comma 4, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in relazione alla determinazione dell'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del Territorio e conseguente alla realizzazione dell'intervento in assenza o in difformità dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività:

AUMENTO DEL VALORE VENALE (v.v.)	SANZIONE
v.v. $\leq$ € 20.000,00	<b>€ 1.500,00</b>
€ 20.000,00 < v.v. $\leq$ € 30.000,00	<b>€ 2.500,00</b>
€ 30.000,00 < v.v. $\leq$ € 40.000,00	<b>€ 3.500,00</b>
€ 40.000,00 < v.v. $\leq$ € 50.000,00	<b>€ 4.500,00</b>
v.v. > € 50.000,00	<b>€ 5.164,00</b>

2. di applicare la sanzione di **€ 1.000,00** per tutti gli interventi realizzati in assenza o in difformità dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i quali risulta impossibile determinare l'aumento del valore venale dell'immobile.

19/02/2020

**Responsabile Area Tecnica**  
GIOVANELLI ALESSIA / INFOCERT  
SPA  
*Firmato digitalmente*